



CITTÀ DI NUORO

Provincia di Nuoro

Regolamento comunale di igiene urbana e ambientale

Regolamento approvato
con delibera di Consiglio Comunale n° n.36 del 30.07.2021
In vigore dal _____

Aggiornamento 15.05.2023



SOMMARIO

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI.....	4
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO.....	5
ARTICOLO 4 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE	7
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI.....	8
ARTICOLO 6 - ALTRE DEFINIZIONI	13
TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	16
ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	16
ARTICOLO 8 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	16
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	16
ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI	17
ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO.....	18
ARTICOLO 12 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	20
ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO	21
ARTICOLO 14 - RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA".....	21
ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	23
ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	23
ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI	23
ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI.....	23
ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI	23
ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	24
ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.....	24
ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)	24
ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO	25
ARTICOLO 24 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI.....	25
ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO	26
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	26
ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI	26
ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO	27
ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	27
ARTICOLO 30 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	28
ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA.....	28
ARTICOLO 32 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI.....	28
TITOLO 3. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....	29
ARTICOLO 33 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA.....	29



CITTÀ DI NUORO

ARTICOLO 34 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE.....	30
ARTICOLO 35 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	30
ARTICOLO 36 - CESTINI PORTARIFIUTI	31
ARTICOLO 37 - VOLANTINAGGIO	31
ARTICOLO 38 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	31
ARTICOLO 39 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	32
ARTICOLO 40 - MERCATI RIONALI.....	32
ARTICOLO 41 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	32
ARTICOLO 42 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI.....	33
ARTICOLO 43 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	33
ARTICOLO 44 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	33
ARTICOLO 45 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	34
ARTICOLO 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	34
ARTICOLO 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	34
ARTICOLO 48 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO	35
ARTICOLO 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.....	35
ARTICOLO 50 - AREE DI SOSTA PER NOMADI	35
ARTICOLO 51 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	35
TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI	36
ARTICOLO 52 - VIGILANZA	36
ARTICOLO 53 - INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	36
ARTICOLO 54 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE.....	36
ARTICOLO 55 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	37
ARTICOLO 56 - RIFIUTI CIMITERIALI.....	37
ARTICOLO 57 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	37
ARTICOLO 58 - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI	37
ARTICOLO 59 - REGIME SANZIONATORIO.....	38
ARTICOLO 60 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI.	38
ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO.....	39



CITTÀ DI NUORO

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale (d'ora in poi Regolamento) è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. (d'ora in poi D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. 69/15 del 23.12.2016 e dei relativi aggiornamenti, del D.Lgs. n.116 del 03.09.2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia. Il Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Nuoro, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, il regime sanzionatorio per le infrazioni alle disposizioni dello stesso.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
6. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
7. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti in particolare quelli indifferenziati, incentivando le forme di raccolta dei materiali destinati al reimpiego, al riciclo ed al recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti
 - b) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
 - c) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
3. Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.



CITTÀ DI NUORO

4. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
5. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale e/o energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e mirati a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
6. Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.
7. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".
8. Gli obiettivi generali della raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
 - a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
 - b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
 - d) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri.
9. Vigè l'obbligo per tutti i soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Le raccolte differenziate devono essere attivate dal produttore.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 113, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che



CITTÀ DI NUORO

sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.

2. La privativa comunale non si applica alle attività di recupero/riciclo dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
4. Con il presente regolamento il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento dei rifiuti urbani in maniera differenziata e del loro trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero delle stesse;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
5. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi, anche a carattere sperimentale, tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di recupero, riciclo o smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
6. Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
7. In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica



CITTÀ DI NUORO

8. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove:
- f) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale ed un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - g) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - h) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - i) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - j) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
9. L'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
- k) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l) la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - m) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
 - n) L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
 - o) uso di strumenti economici;
 - p) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
 - q) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
 - r) definizione di obiettivi quantitativi;
 - s) misure educative;
 - t) promozione di accordi di programma.

ARTICOLO 4 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; (3)
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;



CITTÀ DI NUORO

-
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
- a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 95
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii., i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni riportate di seguito:

- a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii;
- c) **"rifiuto non pericoloso"**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- d) **"rifiuti urbani"** (vedi anche tabella 1):
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies (vedi tabella 2)
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



CITTÀ DI NUORO

- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- e) **"rifiuti da costruzione e demolizione"** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- g) **"rifiuti organici"**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- h) **"rifiuti alimentari"**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- i) **"auto-compostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- j) **"produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) **"produttore del prodotto"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- l) **"regime di responsabilità estesa del produttore"**: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- m) **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- n) **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- o) **"intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- p) **"prevenzione"**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- q) **"gestione dei rifiuti"**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- r) **"raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- s) **"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;



CITTÀ DI NUORO

-
- t) **"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- u) **"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- v) **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- w) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- x) **"recupero di materia"**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- y) **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- z) **"riempimento"**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- aa) **"rigenerazione degli oli usati"** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- bb) **"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- cc) **"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- dd) **"deposito temporaneo prima della raccolta"**: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis
- ee) **"combustibile solido secondario (CSS)"**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.
- ff) **"rifiuto biostabilizzato"**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- gg) **"compost"**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- hh) **"digestato da rifiuti"**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



CITTÀ DI NUORO

- ii) **"emissioni"**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- jj) **"scarichi idrici"**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- kk) **"inquinamento atmosferico"**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ll) **"gestione integrata dei rifiuti"**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) **"centro di raccolta o ecocentro comunale"**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- nn) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- oo) **"spazzamento delle strade"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti;
- qq) **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- rr) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- ss) **"compostaggio"**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- tt) **"compost di qualità"**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.

Tabella 1 – Elenco rifiuti urbani (Allegato L –quater D.Lgs. 152/2006)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>



CITTÀ DI NUORO

	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Tabella 2 – Elenco attività che producono urbani (Allegato L – quinquies D.Lgs. 152/2006)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri



CITTÀ DI NUORO

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

ARTICOLO 6 - ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento si intende per:

- a) **“soggetto gestore”**: il soggetto che svolge il servizio integrato di igiene urbana;
- b) **“Amministrazione”**: il Comune di Nuoro, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- c) **“utenze domestiche”**: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- d) **“utenze non domestiche”**: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente individuate;
- e) **“rifiuto indifferenziato”**: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca riciclabile e frazione secca indifferenziabile dei rifiuti;



CITTÀ DI NUORO

-
- f) **“frazione secca riciclabile”**: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti;
- g) **“frazione secca indifferenziabile”** frazione di rifiuto residuale non ulteriormente differenziabile né conferibile nelle frazioni riciclabili;
- h) **“frazione organica/umido”**: rifiuti così come definiti al comma 1, lettera g) articolo 5 del presente Regolamento;
- i) **“imballaggio”**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- j) **“imballaggi in vetro”**: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti alla raccolta differenziata;
- k) **“Imballaggi in alluminio/banda stagnata”**: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;
- l) **“imballaggi in carta/cartone”**: imballaggi materiali celluloseici;
- m) **“imballaggi in plastica”**: gli imballaggi in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- n) **“imballaggi in legno”**: gli imballaggi in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- o) **“rifiuti in carta/cartone”** rifiuti costituiti da carta e cartone quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;
- p) **“rifiuti in plastica”**: i rifiuti individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata (tavoli, sedie, giocattoli, sdraio, stendini, etc);
- q) **“rifiuti in legno”**: i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- r) **“rifiuti ingombranti”**: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani quali arredi (pe: materassi, armadi, etc), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, etc;
- s) **“rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE”** (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all'art 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, etc;
- t) **“rifiuti da sfalci e potature”**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- u) **“rifiuti speciali”** i rifiuti di cui all'art 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii così come modificato dal D.Lgs 116/2020, ossia:
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;



CITTÀ DI NUORO

- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso
- v) **“raccolta stradale”**: la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- w) **“raccolta differenziata mono-materiale”**: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- x) **“raccolta differenziata multi-materiale”**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- y) **“raccolta porta a porta o domiciliare”**: la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- z) **“raccolta su chiamata”**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- aa) **“Isola ecologica”**: struttura fissa o mobile, presidiata o no, per la raccolta differenziata di prossimità;
- bb) **“area attrezzata di raggruppamento”**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- cc) **“bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- dd) **“messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- ee) **“riuso”**: riutilizzo di un oggetto che non è ancora diventato rifiuto, per la stessa finalità per cui era già stato utilizzato in precedenza, anche al fine di sottrarlo al ciclo dei rifiuti
- ff) **“codice identificativo”**: codice grafico o alfanumerico che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria utile per risalire, in caso di necessità, all'assegnatario del contenitore;
- gg) **“RFID”** (Radio Frequency Identification): dispositivo fissato sul contenitore (mastello o sacchetto) per la raccolta differenziata che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria e che trasmette con un segnale ad alta frequenza a sistemi di lettura a disposizione degli operatori che eseguono la raccolta dei rifiuti. Tale tecnologia permette di tracciare il ritiro (prese) dei rifiuti, consentendo l'applicazione della tariffazione puntuale.

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art 183 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs 116/2020.



CITTÀ DI NUORO

TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio pubblico svolge la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ed utenze non domestiche, come da definizioni riportate precedentemente.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produktive del territorio servito ed alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

ARTICOLO 8 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano all'intero territorio comunale, garantiti in regime di privativa, fatto salvo quanto diversamente definito nel presente Regolamento.
2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.
3. Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:
 - a) le strade e piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d) aree a verde pubblico.

Possono essere incluse le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta (sbarre e/o portinerie).

4. Il territorio comunale sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta con le seguenti modalità operative:
 - a) raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) raccolta a domicilio su chiamata (per determinate tipologie di rifiuti);
 - c) raccolta mediante contenitori stradali (per determinate tipologie di rifiuti o in occasione di particolari manifestazioni);
 - d) presso centri di raccolta (ecocentri comunali o isole ecologiche fisse/mobili).
2. Per alcune tipologie di rifiuto urbano, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale, raccolte differenziate presso l'utenza.



CITTÀ DI NUORO

3. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma strutturale.

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire.
2. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” interessa le seguenti tipologie di rifiuti urbani:
- frazione umida;
 - imballaggi in vetro,
 - imballaggi in alluminio, banda stagnata;
 - imballaggi e rifiuti in carta e cartone;
 - imballaggi in plastica;
 - frazione secca indifferenziabile.

L'amministrazione comunale potrà organizzare la raccolta multimateriale di alcune delle suddette frazioni.

Le modalità di conferimento e le attrezzature da utilizzare sono riportate nell'articolo 11 - .

3. In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradualmente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
- frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento);
 - rifiuti dei mercati;
 - carta e imballaggi di carta e cartone;
 - imballaggi in plastica e rifiuti in plastica;
 - legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - imballaggi in metallo e rifiuti metallici;
 - Imballaggi materiali compositi;
 - Imballaggi materiali misti (ad es. imballaggi in vetro ed imballaggi in alluminio/banda stagnata);
 - imballaggi in vetro (con esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - abiti e prodotti tessili non contaminati;
 - toner per stampa esauriti non pericolosi;
 - prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del “fai da te” (vernici, inchiostri, detersivi);
 - frazione secca residua/indifferenziabile;
 - RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc) di origine domestica;



CITTÀ DI NUORO

- p) farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche;
 - q) pile e batterie esauste da utenze domestiche;
 - r) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - s) rifiuti dello spazzamento stradale;
 - t) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori).
4. Le singole raccolte saranno attivate/potenziare e regolamentate mediante specifici provvedimenti in attuazione delle modalità indicate nel progetto dei servizi di igiene urbana e/o indicate nella convenzione con il soggetto Gestore del servizio.
 5. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
 6. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 152/2006 nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.
 7. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
 8. Dove è attiva la raccolta domiciliare "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione comunale, la quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
 9. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire tramite il prelievo degli stessi in area pubblica, al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico e in posizione che garantisca la massima sicurezza per gli utenti e i mezzi di transito, nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
 10. Successivamente al prelievo l'utenza è tenuta a rimuovere dalla pubblica via nel più breve tempo possibile.
 11. Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, ai fini di una migliore efficienza ed efficacia del servizio i rifiuti dovranno essere posti nella posizione più idonea previa verifica congiunta da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto.
 12. Il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non raggiunte dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti. In particolare questi devono essere sempre conferiti in modo differenziato c/o isola ecologica o ecocentro comunale.

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO

I soggetti che possono conferire al pubblico servizio i rifiuti solidi urbani sono:

1. le Utenze Domestiche, singole e/o condominiali, limitatamente alle tipologie di rifiuti indicati all'articolo 5 del presente Regolamento e previo il rispetto delle indicazioni del presente Regolamento;
2. le Utenze non Domestiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 5, limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate tabella 1 dell'articolo 5 -



CITTÀ DI NUORO

Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 116/2020, le utenze non domestiche sono tenute ad effettuare la scelta del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni per il conferimento e successivo avvio a recupero di una o più frazioni merceologiche ricomprese nella tabella 1 dell'articolo 5 .

È fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Al fine, tuttavia, di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi all'organizzazione contrattualmente prevista dal Soggetto Gestore, i rifiuti urbani di cui all'articolo 5 dovranno essere esposti mediante l'impiego di attrezzature compatibili con le tecniche di raccolta indicate nel presente Regolamento e secondo le medesime frequenze di raccolta.

Per eventi del tutto eccezionali, e comunque non più di una volta l'anno, si potrà provvedere alla consegna alle utenze di ulteriori mastelli in sostituzione di quelli già precedentemente assegnati per rottura, smarrimento, furto degli stessi, previa denuncia alle autorità competenti di quanto avvenuto. Ulteriori forniture verranno assegnate previo pagamento del loro costo di acquisto da parte del soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana

La dotazione di tali attrezzature sarà commisurata alla tipologia di attività svolta per ogni tipologia di rifiuto. In particolare, per l'esposizione secondo calendario, le diverse tipologie di utenza dovranno utilizzare le seguenti attrezzature:

a) Utenze domestiche singole e piccoli condomini (sino a sei unità abitative):

- esposizione di carta con mastello di colore blu dotato di codice identificativo;
- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata con mastello di colore verde dotato di codice identificativo;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile all'interno di mastello di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con sacco semitrasparente;
- esposizione del secco indifferenziabile con utilizzo sacco semitrasparente all'interno del mastello di colore grigio dotato di codice identificativo e RFID.

b) Utenze condominiali (dalle sette unità immobiliari in su):

- esposizione di carta nel contenitore condominiale di colore blu dotato di serratura e codice identificativo;
- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata nel contenitore condominiale di colore verde dotato di serratura e codice identificativo;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile nel contenitore condominiale di colore marrone dotato di serratura e codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con sacco semitrasparente nel contenitore condominiale di colore giallo dotato di serratura e codice identificativo;
- esposizione del secco indifferenziabile con sacco dotato di RFID nel contenitore condominiale di colore grigio dotato di serratura e codice identificativo.

Per modifiche alle modalità di conferimento ed esposizione sopra indicate, su richiesta motivata da parte delle utenze interessate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto, potrà essere utilizzata una modalità di conferimento specifica che tenga conto delle condizioni dello stabile, dei suoi spazi di pertinenza e della viabilità adiacente.

In ogni caso verrà data priorità, ove possibile, al conferimento del secco indifferenziabile in modalità individuale.

c) Utenze non domestiche (dotazione variabile in funzione della tipologia dell'attività):



CITTÀ DI NUORO

- esposizione di carta/cartone nel contenitore carrellato di colore blu dotato di codice identificativo;
- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata nel contenitore carrellato di colore verde dotato di codice identificativo;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile nel contenitore carrellato di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore giallo dotato di codice identificativo;
- esposizione del secco indifferenziabile con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore grigio dotato di RFID.

Per modifiche alle modalità di conferimento ed esposizione sopra indicate, su richiesta motivata da parte delle utenze interessate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto, potrà essere utilizzata una modalità di conferimento specifica che tenga conto delle condizioni dello stabile, dei suoi spazi di pertinenza e della viabilità adiacente

Qualora all'interno di un fabbricato condominiale fossero presenti utenze non domestiche (ad es. studi professionali, agenzie assicurative, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate come utenze domestiche.

Se tali utenze non domestiche fossero ubicate all'interno del fabbricato condominiale ma con proprio numero civico (ad es. negozi, bar, saloni di bellezza, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate propriamente come utenze non domestiche.

Eventuali necessità specifiche non gestibili all'interno del servizio ordinario potranno essere valutate tramite sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'utenza e il gestore del servizio.

Per quanto concerne l'applicazione della TARI in relazione alla fruizione del servizio ovvero alla richiesta di eventuali esenzioni e/o sgravi si rimanda allo specifico Regolamento in materia di tributi locali.

È fatta salva la facoltà dei competenti uffici comunali e/o di soggetti espressamente legittimati dal Comune, ai sensi della normativa vigente, di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato in termini di adesione o meno al servizio pubblico.

ARTICOLO 12 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti se il servizio è reso con le modalità di cui all'ARTICOLO 14 - o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di sostanze sul suolo o all'interno dei contenitori per la raccolta.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) o quelli plastici (flaconi e bottiglie) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. schiacciati e/o piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolare il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.



CITTÀ DI NUORO

5. I rifiuti conferiti al servizio di raccolta, con particolare riferimento agli imballaggi in carta, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, dovranno essere privi di eventuali residui (sia solidi che liquidi) che possano compromettere il corretto processo di recupero dei materiali.
6. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
7. Il personale addetto alla raccolta si asterrà dal ritiro dei rifiuti non regolarmente conferiti in termini di composizione merceologica o di calendario di raccolta e ne dovrà segnalare l'errato conferimento con apposito biglietto o etichetta. Il personale potrà prendere nota degli indirizzi oggetto di errato conferimento affinché sia possibile la segnalazione agli uffici comunali preposti per la valutazione dei provvedimenti da adottare.
8. L'utente dovrà contestualmente provvedere al ritiro dei rifiuti entro il giorno successivo, per esporli nuovamente in modo conforme al primo giorno utile di raccolta, come previsto dal calendario ordinario.
9. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che dovranno altresì mantenere pulite le aree di posizionamento dei contenitori stessi.

ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO

1. È vietato introdurre nei contenitori ed esporre per la raccolta domiciliare:
 - a) sostanze liquide;
 - b) materiale acceso o non completamente spento;
 - c) materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di raccolta;
 - d) rifiuti speciali, tossico/nocivi o pericolosi;
 - e) rifiuti che per dimensioni o caratteristiche non possono essere contenuti negli appositi contenitori.
2. È inoltre vietato:
 - a) spostare i contenitori dedicati alla raccolta stradale dal loro posizionamento;
 - b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - c) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - d) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - f) utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - g) immettere nei contenitori non specificatamente dedicati rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - h) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori e/o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.

ARTICOLO 14 - RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

1. La raccolta domiciliare "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo con l'utilizzo di contenitori e/o sacchi ad essa appositamente destinati.



CITTÀ DI NUORO

2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze non domestiche. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo.
3. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.

Il conferimento della **frazione umida** deve svolgersi secondo le indicazioni e prescrizioni previste con specifici provvedimenti dall'Amministrazione:

- a. presso le utenze domestiche e non domestiche;
- b. in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi;
- c. secondo frequenze di raccolta che garantiscano la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico. Può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

Il conferimento della frazione **secca riciclabile** (carta, plastica, vetro, etc.) deve svolgersi secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione:

- a. presso le utenze domestiche e non domestiche;
- b. sia in modalità mono-materiale sia multi--materiale, stradale o porta a porta, presso ecocentri comunali;
- c. in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi;
- d. secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico;
- e. i rifiuti urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. L'articolazione organizzativa sarà disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione nel rispetto dei seguenti criteri:
 - **imballaggi cellullosici**: la carta ed il cartone conferiti all'apposito servizio di ritiro, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati o tagliati per ridurre al massimo il volume all'interno degli appositi contenitori;
 - **imballaggi di vetro, alluminio e banda stagnata**: saranno conferiti di norma all'interno di contenitori appositi e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi;
 - **imballaggi di plastica**: saranno conferiti di norma all'interno di sacchi semitrasparenti e/o di contenitori appositi, e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi;
 - **imballaggi in legno**: gli imballaggi in legno quali bancali, casse, cassette, e altro devono essere conferiti direttamente all'interno dei cassoni negli ecocentro. Sono attivi servizi di ritiro a domicilio su appuntamento.

Il conferimento del rifiuto **secco indifferenziabile** deve svolgersi secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione:

1. deve assumere un ruolo residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata;
2. secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.



CITTÀ DI NUORO

ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, flaconi etichettati T e/o F, lampade fluorescenti, e farmaci scaduti, etc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria.
4. Essendo stati attivati servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.

ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti (arredi obsoleti, materassi, i RAEE di cui al D.Lgs 151/2005, etc.) saranno conferiti direttamente dell'Utente c/o l'ecocentro comunale o all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
2. È pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei contenitori per rifiuti e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. È preferibile il conferimento diretto dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni presso l'ecocentro comunale.

ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, cortili, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, dovrà essere conferita mediante immissione diretta da parte dell'Utenza negli appositi cassoni presso l'ecocentro comunale.
2. Quella derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture dei cimiteri, devono essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta del rifiuto organico posti all'interno del perimetro cimiteriale, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso.
3. È presente il servizio di ritiro domiciliare su prenotazione costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI

1. È disponibile, su istanza della singola utenza, il servizio di ritiro domiciliare di pannoloni, pannolini, sacche, traverse (non provenienti da degenti infettivi) dedicato esclusivamente ad anziani, disabili, lungodegenti e bambini di età inferiore a tre anni.
2. Tale tipo di rifiuto dovrà essere conferito in sacchi di plastica semitrasparenti.
3. Per l'esposizione il gestore potrà fornire in comodato d'uso gratuito appositi contenitori ad uso esclusivo di tale tipologia di raccolta. In ogni caso non dovranno essere conferiti all'interno dei contenitori condominiali per il secco indifferenziabile.

ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI



CITTÀ DI NUORO

1. I rifiuti provenienti da lavori edili eseguiti da imprese, società, etc. devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alla discarica Comunale per inerti o ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati, nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli durante l'esecuzione e/o contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito o recuperato ovvero dovranno smaltire o recuperare i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I rifiuti inerti derivanti da interventi di manutenzione ordinaria condotti direttamente dalle utenze domestiche nelle proprie abitazioni possono essere conferiti gratuitamente, per quantitativi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt al giorno, presso ecocentri e/o in discarica per inerti.
4. Per quanto attiene il conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) effettuato a cura degli utenti si richiama a tal proposito l'art 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L –quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani, che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziabile anche nell'area di pertinenza privata confinata e con accesso diretto da area pubblica, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc) le utenze non domestiche di cui all'allegato L –quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani di cui all'allegato L –quies del medesimo decreto legislativo possono stipulare con l'Amministrazione apposite convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti urbani.

ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art 231 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative con addebito dei costi di rimozione e smaltimento all'obligato in solido.

ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)

1. Le parti di veicoli prodotte dalle utenze non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Le specifiche modalità del conferimento dei diversi rifiuti del presente articolo potranno essere disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.



CITTÀ DI NUORO

ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire.
2. È istituita la raccolta differenziata degli **oli vegetali** (ad uso alimentare) da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita con provvedimento attuativo dell'Amministrazione.
3. È istituita la raccolta differenziata degli **abiti usati e rifiuti tessili** da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita con provvedimento attuativo dell'Amministrazione.
4. È istituita la raccolta differenziata dei **farmaci scaduti** da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita con provvedimento attuativo dell'Amministrazione.
5. È istituita la raccolta differenziata di **pile esauste** da conferirsi presso contenitori presso aree e locali privati ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita con provvedimento attuativo dell'Amministrazione.
6. L'amministrazione può istituire la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti con uso di contenitori specifici all'uopo destinati.

ARTICOLO 24 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori stradali di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione e eseguita dal Gestore del servizio.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.
3. Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente individuata.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale e, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto Gestore in funzione della tipologia di evento/manifestazione cui sono destinati. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori e la frequenza del loro svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti prodotti, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
7. È fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni/eventi di custodire, mantenere, lavare periodicamente e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei a ciò destinati.
8. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;



CITTÀ DI NUORO

-
- nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b) per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, etc;
 - ingressi di farmacie
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
 - distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dalle centrali telefoniche;
 - d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.
2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie non inferiore ai 10 mq situati entro un raggio di 1.000 metri dal luogo di produzione del rifiuto organico.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
3. É comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
4. L'utente che intende avviare l'autocompostaggio dei rifiuti organici prodotti presso la propria utenza si impegna a non conferire gli stessi al circuito di raccolta comunale, ad eccezione di quelle frazioni residuali che per quantità e/o qualità non possono essere introdotte nella compostiera.

ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI



CITTÀ DI NUORO

1. I centri di raccolta comunali (ecocentri) disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, e successive modifiche", sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. Il funzionamento dell'ecocentro sarà definito da apposito provvedimento predisposto a cura dell'Amministrazione, nel quale saranno specificati:
 - a) funzione e destinatari del servizio
 - b) competenze del gestore;
 - c) criteri per l'accesso;
 - d) orari d'apertura;
 - e) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - f) quantità massime conferibili;
 - g) modalità di conferimento;
 - h) disposizioni per il personale interno;
 - i) quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.
3. L'isola ecologica mobile è una struttura presidiata o no per la raccolta differenziata e di prossimità dei rifiuti.
4. Il funzionamento dell'ecocentro sarà definito da apposito provvedimento predisposto a cura dell'Amministrazione, nel quale saranno specificati i seguenti contenuti minimi:
 - j) tipologia di rifiuti conferibili e soggetti autorizzati al conferimento;
 - k) modalità ed orari di accesso alla struttura;
 - l) divieti e sanzioni.

ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le utenze ubicate all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenute a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le previste forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da operatori specializzati iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dagli operatori di cui al comma precedente devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a Zona Traffico Limitato, Area Pedonale Urbana, corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.
3. Per quanto attiene al conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) di rifiuti urbani sino a 30 kg o 30 litri, effettuato dagli utenti direttamente con trasporto su mezzo proprio in modo occasionale e saltuario non è necessaria la compilazione del formulario identificativo dei rifiuti, in accordo a quanto disposto dall'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI NUORO

ARTICOLO 30 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti potrà essere disposto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede all'attività di informazione all'utenza delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento, dei comportamenti da tenersi da parte degli utenti e dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noti nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti, per ogni flusso merceologico;
 - modalità e frequenze dello spazzamento;
 - modalità del conferimento dei rifiuti a domicilio su prenotazione;
 - modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità ed al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica ed ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
4. Il soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".
5. La "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana" di cui sopra definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità e costi di erogazione degli stessi, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

ARTICOLO 32 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio a condizione che gli affidamenti avvengano con modalità che non violino le norme di legge in materia di concorrenza.



CITTÀ DI NUORO

TITOLO 3. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 33 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
2. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché libere ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, viali, cunette stradali, cordoli di rotonde, aiuole spartitraffico, giardini, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, sottopassaggi, etc. oltre a lavaggi ed interventi di sanificazione mirati;
 - la pulizia dei marciapiedi, portici, parcheggi, banchine stradali dev'essere effettuata entro un limite di almeno un metro dalla sede stradale;
 - la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili;
 - diserbo stradale;
 - pulizia e spurgo delle apparecchiature destinate all'allontanamento delle acque dalla sede stradale (quali pozzi, pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) presenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
4. In caso di nevicata (o presenza di ghiaccio), gli operatori addetti allo spazzamento e dei servizi accessori interverranno per liberare i passaggi pedonali, i marciapiedi ed in particolare le aree di accesso in prossimità delle scuole, degli edifici pubblici etc. Il gestore dovrà:
 - effettuare interventi con mezzi meccanici idonei a liberare le sedi stradali principali ed alla rimozione della neve;
 - garantire la distribuzione del sale per evitare il formarsi dei ghiacci presso punti specifici potenzialmente pericolosi individuati dal Comune (scale, sovrappassi, ponti, accessi edifici pubblici), anche quale servizio



CITTÀ DI NUORO

preventivo in relazione alle previsioni meteorologiche diffuse dai mezzi specifici di informazione (protezione civile, meteo ed altri).

5. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti ed esercizi di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dagli ingressi, dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili

ARTICOLO 34 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, provvede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. L'Autorità competente, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinatorio, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, fatti salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 35 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti derivanti dal consumo di prodotti da asporto su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico nonché l'utilizzo non conforme dei cestini portarifiuti stradali ubicati su tali aree o nei loro pressi, è fatto obbligo a chiunque eserciti le suddette attività di vendita di prodotti da asporto di collocare idonei contenitori a disposizione dei consumatori.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.



CITTÀ DI NUORO

5. I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui ai commi precedenti sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed alla rimozione dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi è fatto divieto di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) degli stessi.

ARTICOLO 36 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti (anche destinati in maniera specifica al conferimento delle deiezioni canine), fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate.
4. È fatto divieto di conferimento nei cestini portarifiuti stradali di tipologie di rifiuti per i quali è presente un'apposito circuito di raccolta nonché di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private. Tale comportamento costituisce a tutti gli effetti un abbandono di rifiuti su suolo pubblico e come tale passibile di sanzioni.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con gli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 37 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - collocare i volantini sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata alla raccolta dei rifiuti minuti in maniera differenziata.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 38 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.



CITTÀ DI NUORO

2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 39 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 40 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono garantire che i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, siano dagli stessi conferiti all'interno di contenitori di loro proprietà assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali e sono tenuti, sia durante l'attività che alla sua conclusione, a mantenere ed a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
4. Gli stessi obblighi e prescrizioni valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.

ARTICOLO 41 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il responsabile/referente ed il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Fatti salvi diversi e specifici accordi, l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia delle aree che si intendono utilizzare, alla raccolta e smaltimento rifiuti è a carico dell'organizzatore dell'evento e/o manifestazione.
3. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata riducendo il più possibile la frazione secca indifferenziabile.



CITTÀ DI NUORO

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di pulizia, raccolta e corretta differenziazione dei rifiuti, spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, dovranno essere posti a carico degli organizzatori.
5. Qualora fossero necessarie attrezzature specifiche per il miglior svolgimento della manifestazione da parte di soggetti diversi dal Comune di Nuoro, queste potranno essere richieste al Gestore del Servizio integrato di igiene urbana, nel limite della disponibilità delle stesse, previo pagamento di cauzione (ovvero polizza fideiussoria) pari al valore dei beni consegnati, atta a garantire il corretto utilizzo, l'integrità e la restituzione delle suddette attrezzature.

ARTICOLO 42 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali ed a chiunque li accompagni, quando questi siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositarle nei cestini stradali portarifiuti o negli appositi contenitori specifici, se presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti.
3. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi sostenuti.

ARTICOLO 43 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 44 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese che effettuano attività edile ed approntano cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, etc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori.



CITTÀ DI NUORO

Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia

ARTICOLO 45 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze/pizzette, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) o risultando utilizzati impropriamente in cestini portarifiuti stradali, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, con esclusione dei fondi rustici ricadenti nelle zone omogenee per le quali il PUC preveda l'obbligo della recinzione con muro a secco, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo ed il conferimento di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle suddette aree.
4. In caso di abbandono abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla messa in pristino ed all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

ARTICOLO 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da luna park, circhi e spettacoli viaggianti, ivi comprese quelle destinate alla sosta delle strutture mobili che ospitano addetti ai lavori ed animali, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività previo il pagamento della tariffa prevista dall'apposito Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del Luna Park.



CITTÀ DI NUORO

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 48 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere al conferimento in maniera differenziata dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc, sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 50 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

ARTICOLO 51 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.



CITTÀ DI NUORO

TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione o del Gestore del servizio.

ARTICOLO 53 - INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

ARTICOLO 54 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convenzione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - e. l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.
2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, vevolevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.



CITTÀ DI NUORO

3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
4. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi: carta e cartone, metalli ferrosi o non ferrosi, plastica, vetro, indumenti e simili ovvero attività sperimentali di riciclo/riutilizzo di materiali altrimenti destinati allo smaltimento.
5. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

ARTICOLO 55 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In particolare si possono prevedere le seguenti:
 - attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa secondo modalità stabilite con specifico regolamento.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 56 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del DPR 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso DPR 254/2003.
2. Tutti gli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

ARTICOLO 57 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, al loro avvio a recupero o smaltimento.

ARTICOLO 58 - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI

1. È istituito, presso il Servizio Ambiente, l'Osservatorio Comunale dei rifiuti con funzioni articolate, legate all'analisi e monitoraggio del servizio integrato di igiene, al raccordo tra soggetti diversi (attori coinvolti a diverso titolo nella gestione dei rifiuti), alla realizzazione di iniziative di carattere comunicazionale (anche quelle maggiormente orientate verso il rapporto con il pubblico).
2. La completa operatività di tale Ufficio è fissata con delibera della Giunta comunale.
3. I principali compiti dell'Osservatorio Comunale dei rifiuti sono:
 - monitorare la produzione dei rifiuti e la gestione dei flussi, l'andamento della raccolta, del recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, i costi relativi, attraverso l'acquisizione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alla produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti urbani, risultati delle raccolte differenziate, modalità organizzative dei servizi, costi, destino dei materiali; l'analisi tecnico-economica delle iniziative in atto sul territorio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - organizzare attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, consulenza tecnica sulle problematiche relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti urbani, rivolta alle aziende artigiane,



CITTÀ DI NUORO

commerciali, industriali, agricole ed ai cittadini (organizzazione di incontri tematici, invio di comunicazioni informative periodiche, stampa di pubblicazioni divulgative, iniziative varie);

- promuovere delle iniziative di riduzione, raccolta differenziata e recupero dei rifiuti;
- pubblicare un Rapporto periodico sulla gestione dei rifiuti, elaborazioni periodiche e tabelle di sintesi dei dati;
- informare i cittadini e le imprese sulle norme che regolano la gestione dei rifiuti, sulle iniziative e campagne di sensibilizzazione.

ARTICOLO 59 - REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n 689, così come applicate nell'Allegato A) del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 60 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.



CITTÀ DI NUORO

**ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO**

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Produttori di rifiuti non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti)	13 c. 1 57 c. 1 A carico del conferitore la responsabilità della gestione dei rifiuti	da € 100,00 a € 400,00
Ogni utente	14 c. 2 Divieto di esporre e/o conferire i rifiuti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabili/e con appositi provvedimenti	da € 25,00 a € 250,00
Ogni utente e/o cittadino	13 c. 2 È fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta rifiuti	da € 25,00 a € 250,00
Chi effettua interventi di risistemazione viaria	18 c. 8 Dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale degli interventi da eseguire per garantire all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione	da € 25,00 a € 250,00
Ogni utente	10 c. 2 e segg. 11 c. 1 e segg. 12 c. 1 e segg. 13 c. 1 e segg. È vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali. È fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti	da € 100,00 a € 500,00
Ogni utente	16 c. 2 Divieto di deposito rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei contenitori stradali, piazzole di attesa e fermate trasporto pubblico	Rimozione a carico dell'utente e sanzione da € 100,00 a € 500,00



CITTÀ DI NUORO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Esecutori di lavori edili	19 c. 1 Divieto di deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	Rimozione a carico dell'utente e conferimento discarica autorizzata o isola ecologica e sanzione da € 150,00 a € 500,00
Imprese ed operatori edili e/o artigiani	19 c. 2 Presentazione di idonea documentazione che attesti il luogo in cui sono stati ovvero dovranno essere smaltiti i rifiuti speciali dei lavori edili	da € 150,00 a € 500,00
UtENZE domestiche che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni	19 c. 3-4 Non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo o presso centri di raccolta appositamente attrezzati	da € 150,00 a € 500,00
Ogni cittadino	21 c. 1-2 22 c.1 Divieto di abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili	Rimozione a carico dell'utente e conferimento discarica autorizzata o isola ecologica e sanzione da € 200,00 a € 500,00
I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo, oli esausti minerali e sintetici etc)	22 c.3 Obbligo di esposizione targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per lo stoccaggio e inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi e a non disperderli nell'ambiente	da € 25,00 a € 250,00
Compostatori domestici o di comunità	26 c. 4 Obbligo di conferire unicamente la frazione dell'umido non direttamente compostabile	da € 25,00 a € 250,00
UtENZE private e attività commerciali ed artigianali	33 c. 4 È fatto obbligo in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, agli abitanti ed agli esercizi di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dagli ingressi, dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.	da € 25,00 a € 250,00



CITTÀ DI NUORO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Ogni cittadino	34 c. 1 Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati	Bonifica del luogo In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area o il titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa e sanzione da € 25,00 a € 250,00
Proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie	35 c. 6 Obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime e sgombero dei rifiuti che su di esse diano stati depositati da ignoti	da € 150,00 a € 500,00
Cittadini	36 c.3 e segg. Obbligo di conferire nei cestini portarifiuti stradali unicamente rifiuti minuti prodotti occasionalmente dai cittadini delle aree stradali	da € 25,00 a € 250,00
Chi esercita attività di volantinaggio	37 c. 1 È vietato presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli in sosta in luogo pubblico o lasciare o collocare volantini e simili sul suolo pubblico	Rimozione a carico dell'autore In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori il beneficiari del messaggio contenuto nel volantino e sanzione da € 100,00 a € 400,00
Chi esercita attività di volantinaggio in chioschi, edicole o strutture fisse	37 c. 2 Posizionamento, a propria cura e spese, all'interno dello spazio occupato, di un contenitore di adeguata capacità per il conferimento differenziato dei rifiuti minuti	da € 25,00 a € 250,00
Cittadini	38 c.1 Divieto di imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico	da € 25,00 a € 250,00
Ogni cittadino	39 c. 1 Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale	da € 25,00 a € 250,00
Ogni cittadino	39 c. 2 È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia	da € 25,00 a € 250,00



CITTÀ DI NUORO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Ogni cittadino	39 c. 3 È vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento e movimentazione degli stessi	da € 25,00 a € 250,00
Esercenti mercati rionali Esercenti fiere e mercati	40 c. 2 e segg. Obbligo di raccolta dei rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali. Obbligo di sgombero di veicoli e attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita per agevolare la pulizia ed igienizzazione delle aree	da € 50,00 a € 250,00
Responsabile/referente di Associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici	41 c. 1 e segg. Obbligo di comunicare il responsabile/referente ed il programma delle iniziative al competente Ufficio Comunale, almeno 10 gg prima, corredato di autorizzazione alla manifestazione e altra documentazione idonea a garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare	da € 100,00 a € 400,00
Proprietari di animali e/o accompagnatori	42 c. 1 e segg. Obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e obbligo di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dell'Amministrazione. Obbligo della rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Nel caso di abbandono e sia possibile risalire al proprietario o detentore, ad esso saranno addebitati i costi del servizio oltre alla sanzione amministrativa	da € 50,00 a € 250,00



CITTÀ DI NUORO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Chi effettua operazioni di carico – scarico trasporto merci e affissione manifesti	43 c. 1 e segg. Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate	da € 50,00 a € 250,00
Imprese ed operatori edili e/o artigiani (in ordine ad occupazione di suolo pubblico o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo)	44 c. 1 e segg. Obbligo di mantenere e restituire le aree occupate perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre. È obbligo inoltre contenere lo spargimento di polveri, anche a mezzo annaffiamento stradale se necessario	da € 150,00 a € 500,00
Imprese ed operatori edili e/o artigiani (in ordine a costruzioni o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo)	44 c.3 Obbligo di documentare il corretto conferimento presso apposito impianto, di tutti i materiali di risulta di pertinenza delle opere eseguite	da € 150,00 a € 500,00
Esercenti attività di qualsiasi specie su area o spazio pubblico o che utilizza in via esclusiva marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere	45 c.1 Mancata pulizia delle aree di pertinenza o del suolo occupato	da € 25,00 a € 250,00
Esercenti attività di qualsiasi specie su area o spazio pubblico o che utilizza in via esclusiva marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere	45 c.2 Assenza di idonei contenitori per i rifiuti prodotti da attività da asporto	da € 25,00 a € 250,00
Proprietari o detentori di terreni non edificati	46 c. 1 Obbligo di recinzione e sbarramenti degli accessi da tenere in perfetta efficienza, conservarli liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi. In caso di scarico abusivo, anche ad opera di ignoti, il proprietario con chi ne abbia la disponibilità, ne risponde in solido e dovrà provvedere all'asporto e alla conseguente bonifica dai materiali abusivamente immessi	da € 100,00 a € 400,00
Gestori di luna park e spettacoli viaggianti in aree e spazi pubblici	47 c. 1 e succ. Obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando a propria cura e spese anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca imballaggi secondo le disposizioni comunali. Obbligo di attenersi alla clausola presente nel provvedimento di temporanea concessione che	da € 150,00 a € 500,00



CITTÀ DI NUORO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
	disciplina le modalità per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti propriamente detti in materie fecali e liquami animali, da stabilirsi sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia del periodo di permanenza delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli	
Esercenti stagionali all'aperto	48 c. 1 48 c. 2 Obbligo di comunicare l'inizio attività almeno 30 gg prima al fine di potenziare il servizio di raccolta o eventuale attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato. È fatto obbligo immettere i rifiuti nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e osservare scrupolosamente le disposizioni in materia	da € 25,00 a € 250,00
Utenze private e pubblici esercizi	49 c. 1 È fatto obbligo a chiunque pone in suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità, tenere il decoro e provvedere alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante	da € 25,00 a € 250,00